

23/04/02

(prof. Perlingeri)

(1)

La volta scorsa aveva affrontato il concetto di OBBLIGAZIONE, di RAPPORTO OBBLIGATORIO, il concetto di OGGETTO del rapporto obbligatorio. Oggi parleremo dei CARATTERI FISILOGICI del rapporto obbligatorio ossia dei REQUISITI essenziali affinchè si possa dire che si è in presenza di un rapporto obbligatorio. Quando voi dite OBBLIGAZIONE si presuppone una serie di cose ossia che quelle fatti-specie concrete debba i requisiti essenziali dell'obbligaz. E come lo giurista l'interprete, il giudice a stabilire quando la fatti-specie concreta è un'obbligaz.? Naturalmente ci sono dei requisiti essenziali, senza i quali non si può dire che si è in presenza di un rapporto obbligatorio. Essi si evincono dall'art. 1174-1175 cc, articoli di fondamentale importanza che ricorrono spesso nella disciplina della obbligaz.

Art. 1174: CARATTERE PATRIMONIALE DELLA PRESTAZ.: La prestaz. che forma oggetto dell'obbligaz. deve essere suscettibile di valutaz. economica e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale, del creditore. Art. 1175: COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA: Il debit. e il credit. devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Tuttavia la relaz. ha un suo proprio criterio di correttezza che i requisiti essenziali si evincono dai questi articoli e dalla stessa stessa di rapporto obbligatorio. Xéne quest'ultimo che cosa è? È un vincolo giuridico in virtù del quale il debit. cohi che è titolare della situaz. soggettiva debitoria è come se poteva titolare di una situaz. passiva anche se non è proprio cor-

tutto dire così in quanto è una situaz. complessa (coherenti interessi), quindi il debit. è tenuto ad una presaz. patrimoniale, ossia un comportamento economicamente valutabile, suscettibile di valutaz. economica al fine di soddisfare un interesse del creditore che può essere anche non patrimoniale. Da queste definiz. che si evincono dall'art. 1174-1175 a sua volta si evincono i 3 requisiti necessari dell'obbligaz. in mancanza di uno di essi si avrà un'altra fatti-specie. Essi sono:

1) DUALITÀ delle situaz. soggettive; 2) L'interesse del creditore; 3) Lo Patrimonialità della prestaz. Prima di esaminarli singolarmente, dobbiamo chiarire un aspetto dell'art. 1175. Essa el parla di correttezza, e presupone che il creditore deve cooperare nell'esempimento del debitore nella possibilità di adempiere. Tanto è vero che c'è un istituto, la more del credit. quando il credit. non coopera, non mette in condizioni il debit. di poter adempiere. Correttezza deve essere intesa nel senso di buona fede soggettiva. Nella relaz. al c.e. del 42 vi ho ripetuto che il c.e. del 42 (come ogni legge di particolare importanza) fa seguito da una relaz. che spiegherà le scelte effettuate dagli articoli; e quanto riguarda l'art. 1175 nella relaz. la legge: correttezza è il dovere di comportarsi

si in modo di non lesire l'interesse altri fuori dai limiti della legittima difesa degli interessi propri. Si deve cooperare c'è bisogno della collaboraz. spinti principio di solidarietà. È un interesse anche socialmente tutelato, non può essere un interesse xonale non riconosciuto. Necessità di correttezza e cooperaz., comportarsi con lealtà. Esaminiamo il 1º requisito: dualità delle situaz. soggettive in realtà significa che il rapporto obbligatorio non è riservato a soggetti ma relaz. tre situazioni soggettive. Vi può essere rapporto obbligatorio, relaz. tra due situaz. soggettive anche senza un soggetto titolare di quella situaz. soggettiva xéne ad es. il sogg. non è venuto ancora ad esistenza (nascitivo concepito) oppure una situaz. sogg. con soggetto e titolare, dell'altra situaz. soggettiva una relaz. tra soggetti fra i quali anche il soggetto titolare dell'altra situaz. soggettiva. Quindi ciò che è importante non è la dualità dei sogg. ma la dualità delle situaz. soggettive, o dualità dei centri d'interesse, centro d'impostaz. giuridica (e patrimonio distinti). La dottrina tradizionale ragiona in base all'esistenza dei soggetti, ma questa è una dottrina superata. Vi ho portato un documento del 1810 di un monsignor civista, Ugo NATORI x farci capire il cambiamento dall'impostaz.

dottorale. Questo autore è un esponente della dottrina trachiciale, di un modo di ragionare che oggi non è più condiviso e per sé proprio, ragionare x soggetti. Infatti parlava delle rappresentanze come rapporto bistruttore che presupponesse l'esistenza di 2 soggetti. (Tale impostaz. è ormai superata). Un rappresentante che non rappresenta alcuno, era soltanto un non senso quanto un rappresen-

tato non abbia un rappresentante, si ragionava in base all'esistenza di (e 2 soggetti), la bilateralità intesa fra soggetti. La bilateralità, la dualità è in caccia x l'obbligaz., ma non altrettanto. Vag NATORI critica il fatto che il CURATORE del patrimonio non sarebbe un rappresentante, visto il rappresentante x esse re tale presuppone che vi sia una dualità e poiché il curatore viene nominato quando ancora non è stata nominata l'erede, il curatore non è il rappresentante ed messo invece de voi cambiate l'impostaz., vi è dualità delle stesse soggettive, il curatore è il rappresentante di un soggetto. Che in quel momento non è erede ma che può diventarlo quindi è possibile quella teoria che dice che il curatore è un rappresentante membre secondo la visione tradizionale quella del curatore non sarebbe una rappresentanza. Quindi dualità di soggetti e ad es. possiamo avere anche il caso in cui il debitore potrà essere una futura, una costituenda società, l'obbligaz. esiste xché vi è la dualità delle situazioni ma ancora non esiste il soggetto, xché deve venire ad esistenza. L'altro requisito è l'interesse del creditore, e questo significa che l'interesse della presta. da parte del debito (soggetto passivo) deve sempre realizzarsi in interesse del cred., se manca l'interesse alla presta. Non si può avere obbligaz. Tale interesse deve essere meritevole di tutela qualunque, un interesse giuridicamente rilevante e meritevole, non può essere un interesse illuso. Non basta xò solo dire un interesse illuso ma bisogna dire anche meritevole xché l'atto illuso non è detto che sia meritevole e viceversa, generalmente quando un atto è illuso è anche non meritevole xò può accadere che l'atto può essere illuso ma non meritevole di tutela. Quando un atto è illuso è semplicemente CONTRA IUS (contrario all'ordinamento giuridico), contrario all'ordine pubblico, contrario alla norma imperativa, contrario al buon costume. Può accadere che un atto sia lecito xò non meritevole, il giudizio di meritevolezza non è negativo, è positivo e significa dire che quando l'atto è lecito ma non meritevole significa dire che l'atto non è contro ius ma è indifferente x l'ordinamento, non attua nessun interesse. L'interesse del credit. non solo non deve essere illuso ma deve essere anche meritevole di tutela. Il concetto di interesse torna in molte norme del cc. l'art. 1171 cita proprio l'interesse maggiorenne del cred. ^{per evitare un inciso giuridico, la validità contrattuale di un atto, xché se non è in linea con l'interesse anche in modo minore, non è più legittimo} l'interesse anche in modo minore, ^{non da estinguersi automaticamente} contrattuale, art. 1322. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartenono ai tipi avanti, una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Quindi i soggetti possono concludere anche contratti diversi, ma devono essere contratti leciti e devono attuare anche in termini meritevoli. Il concetto di interesse torna ancora nell'art. 1411:

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI: E' valido se stipulato a favore di un 3°, qualora lo stipulante vi abbia interessato. Questo concetto è strettamente collegato all'obbligaz., anche xché il contratto a favore di terzi pone in essere un obbligaz. a favore del 3°. Ancora l'art. 1378: DIVIETO DI ALIENAZIONE: Si divieto di alienare qualcosa x contratto ha effetto solo fra le parti, e non è valido se non è confermato entro 6 mesi. Convenendo limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti. Trifatti il divieto di alienare dal luogo ad un obbligaz. Naturalmente l'interesse deve essere presente nella misura del rapporto obbligatorio e deve rimanere x tutto il durata e sino all'estinzione del rapporto stesso. Se viene meno questo interesse durante il rapporto si ha mon l'estinz. ma la libertà del debitore xché non c'è + l'interesse del credit. alla presta. ed il debito viene liberato. Quindi l'interesse è un requisito che deve durare x tutto l'obbligaz., mai deve essere presente solo alla nascita del rapporto. Ad es. se il malato, le parti obbligatorio molto-molto, in qualità di credit. guardano a quel punto viene meno l'interesse del malato stesso all'adempimento delle prestazioni, ^{da parte dei medici, connesso con la permanenza e tutta la durata del rapporto obbligatorio.} Naturalmente è necessaria la cooperazione del debit. al soddisfacimento dell'interesse, la correttezza. Nel caso in cui questo viene a mancare, e il debitore non adempie giustamente si parla di malempimento cioè di non reddito ap-

entro dell'interesse. L'inadempimento è una fase patologica dell'obbligo⁽³⁾, si ha quando o il debitore, le prestaz. non è effettuate & intende o questo non è stata effettuata solo in parte. Quindi l'art. 1174 vi fa notare un altro aspetto, quello secondo il quale vi deve essere una x-fetta corrispondenza fra prestaz. e interesse del creditore. Le prestaz. è esatta quando soddisfa sostanzialmente l'interesse del creditore. Quindi l'interesse emerge dall'art.

1174 Ma riforma in numerosi art. del c.c. L'interesse del creditore può anche essere non patrimoniale, non è condivisibile parte della dottrina tradizionale che diceva che l'interesse del creditore è sempre un interesse patrimoniale. L'interesse patrimoniale e interesse non patrimoniale. Parte della dottrina tradizionale diceva che perché le prestaz. (risultato essenziale dell'obbligo) deve essere sempre patrimoniale automaticamente anche l'interesse deve essere patrimoniale xché correlati, invece vi sono ipotesi in cui la prestaz. è patrimoniale ma l'interesse del creditore non è patrimoniale. Ad es. se compie un biglietto x una rappresentaz. teatrale, si tratta di una prestaz. patrimoniale (basti pensare ai soldi x l'acquisto del biglietto) ma va a soddisfare un interesse culturale (Si vede un avvicinamento culturale non certo economico) Oppure un interesse ad un intervento estetico la prestaz. è patrimoniale ma l'interesse è il miglioramento estetico. Ma può accadere (e questo è un altro aspetto) che il creditore abbia interesse a che le prestaz. siano effettuate soltanto dal debitore e questo dipende sempre dall'interesse, in tal caso

si parla di rapporti INTUTUS PERSONAE. Ossia l'interesse del creditore è soddisfatto solo se le prestaz. è effettuate sostanzialmente dal debitore. Ad es. si pensi al caso di un intervento chirurgico, dove il dott. ha interesse a che l'intervento sia eseguito proprio da quel chirurgo e non da un suo assistente. Questo è un obbligo^x di carattere xsonale. Oppure si pensi ad un quadro, dove si ha interesse che esso venga effettuato da quel determinato pittore. Si parlerà di inadempimento se il quadro verrà effettuato da un'altra xsona. Generalmente quando un rapporto non è INTUTUS XSONAE è ammesso l'adempimento del terzo (es. il pagamento di una somma di denaro) ed il creditore non può rifiutare xché trattasi di un bene fungibile! Quindi l'interesse non è solo un concetto teorico ma viene dimostrato volta x volta, è necessario che sia e dal quale dipende (molto spesso) la qualificazione del rapporto stesso e del tipo quindi di obbligazione. L'interesse del creditore può coesistere con interessi giuridicamente rilevanti del debitore. Basti pensare che il debitore può avere un interesse alle liberez. del vino, xché molto spesso la non liberez. del vino, immaginate all'ipotesi di un obbligo^x. che scade (pagamento di un debito che scade), molto spesso vi è un interesse del debitore all'adempimento xché altri mezzi in caso di inadempimento questo può comportare un ridanno di immagine negativa (si pensi ad una società nel caso di inadempimento nei confronti di un creditore). Ecco xché l'istituto della motta del creditore ed è necessario che certi altri mezzi siano attivati al debitore uno strumento x ottenere il proprio risultato. L'interesse del creditore dunque può coesistere con l'interesse del debitore. Molto spesso il debitore può avere interesse ad effettuare lui stesso le prestaz. e non che sia effettuato da altri. Infatti abbiamo visto che il debitore può avere un ridanno economico o di immagine dal fatto di essere debitore di un certo creditore. X es. l'art. 1236: DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO, dimostra che l'interesse del debitore è x l'adempimento, : le dichiaraz. del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligo^x. quando è comunicata al debitore ~~solo~~ che questi dichiari in congruo termine di non volerne approfittare. Si vede che il debitore ha il diritto di dire "Io non voglio approfittarne, xché voglio porre in essere quella pratica, x motivi xsonali e quindi la remissione non è valida. Quindi molto spesso l'interesse del creditore può coesistere con l'interesse del debitore. Oppure l'art. 1180: ADEMPIMENTO DEL TERZO. SP 1° comma dice che l'obbligo^x può essere sempre adempito da un 3^o anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua xsonalmente le prestaz. 2^o comma, che dimostra l'interesse del debitore che può coesistere con quello del creditore, : tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento

differenza dal 3º de l'obbligato gli ha manifestato la sua opposizione. Quindi creditore non può rifiutare che se è il debitore a manifestare l'opposizione. Alla 2ª crediti può rifiutare affinché sia il debitore a negoziare ad adempimento. Naturalmente l'interesse del creditore non si trasforma mai in diritto all'adempimento se circostanze che il creditore abbia interesse all'adempimento non può portare a dire che il creditore ha un diritto all'adempimento, ma ha un interesse più o meno forte. Abbiamo detto altro requisito essenziale: la patrimonialità delle prestazioni. Questa cosa significa? Che le prestazioni deve essere suscettibile di valutazione economica. Questo sembra un concetto semplice, ma ha creato e crea delle difficoltà. Chi è che stabilisce che quella prestazione è economica o meno? E quali sono i criteri per stabilire quando una prestazione è economica? Ma prima di vedere questo, bisogna affrontare un altro aspetto. Se manca la patrimonialità, cioè se c'è un interesse ma manca la patrimonialità non ci è in presenza di un rapporto obbligatorio quando e con le fatti specifici che è tutelato x altri aspetti non si può applicare le discipline del rapporto obbligatorio xché non è tale e non si possono applicare gli art. 1173 e seguenti. Verità disciplinata in altro modo. Ma xché la patrimonialità è un requisito essenziale? Xché mai si può apprezzare le discipline delle obbligazioni anche quando le prestazioni non è patrimoniali? Vi sono delle ragioni sostanziali, pratiche. Secondo punto della dottrina, le prestazioni deve essere patrimoniali xché strumenti non è possibile classificare un danno. Cioè se le prestazioni dell'obbligo non è patrimoniale non si può obbligare e mai è possibile classificare un danno in caso di inadempimento. Quindi ci sarebbe una correlazione tra prestazioni e danno, non ci può essere danno senza una prestazione patrimoniale. Quindi la teoria di questo punto è molto circostanzia che le prestazioni è patrimoniale xché strumenti non è possibile qualificare un danno. Questa impostazione non è univoca. Xché vi può essere danno senza prestazioni patrimoniali e vi può essere prestazioni patrimoniali (obbligo) e impossibile di classificare un danno. Ad es. se paghi in essere un fatto illecito non è una prestazione patrimoniale, l'art. 2043 mi dice che se pago in essere un fatto illecito debbo risarcire il danno (es. se x mia colpa causo un incidente d'auto, devo risarcire il danno ed condannare dell'altro veicolo, in questo caso un fatto illecito, causa un danno). Ma vi può essere prestazioni patrimoniali senza danno. Altro è la patrimonialità delle prestazioni, dove il danno ed il suo risarcimento. Debbono avere a fare, compri il biglietto per lo spettacolo non si può denunciare (x qualsiasi motivo), in tal caso sono nell'impossibilità di quantificare il danno. Io posso ottenere solo la restituzione del biglietto. C'è un obbligo, cioè una duttilità delle situazioni soggettive, cioè un interesse del creditore, xché nel caso di inadempimento ho solo diritto alla restituzione del biglietto non posso chiedere il risarcimento del danno. In questo caso abbiamo la prestazione patrimoniale ma non c'è danno. Quindi non è questo la ragione della patrimonialità delle prestazioni. Il legislatore ha previsto la patrimonialità x un altro motivo, xché oggetto del rapporto obbligatorio, la prestazione, il bene, deve essere sempre un bene suscettibile di valutazione economica in che se invece di bene si tratti di comportamenti. Quello che ci riguarda x la patrimonialità è la prestazione. Quindi non già tutti i beni ma quelli suscettibili di valutazione economica, teniamo presente l'art. 810 che da la definizione di bene: Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto ma a noi interessano i beni suscettibili di valutazione economica xché non tutte le cose che possono formare oggetto di diritto sono suscettibili di valutazione economica. Bene può essere ad es. il diritto alla vita, il diritto all'identità nazionale ecc. Sono beni immateriali ma non oggetto di obbligazioni xché le prestazioni deve essere patrimoniale e può avere ad oggetto un bene suscettibile di valutazione economica. Infatti se prendiamo l'art. 811 c'è una specificazione. Si considerano beni mobili le energie materiali che hanno valore economico. (Anche se questi articoli da solo non è sufficiente). Può essere oggetto di obbligazioni qualsiasi tipo di bene (mobili immobili ecc.)

anche sia suscettibile di valutaz. economiche. L'art. 1174, ribadisce che (5) si; Le prestaz. che formano oggetto dell'obbligaz. deve essere suscettibile di valutaz. economiche e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Quest'art. è possibile comprendervelo se si leggono anche altri art., come l'art. 1321, l'art. 1322.

art. 1321: NOZIONE: il contratto è l'accordo di 2 o + parti x costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Quindi la patrimonialità ridotta e tale art. è strettamente connesso con l'art. 1174. Se la prestaz. ha ad oggetto un bene non suscettibile di valutaz. econ., non siamo in presenza di obbligaz. Quando sul testo si parla di determinabilità e di determinatezza del soggetto, ma abbiamo detto che il soggetto è elemento estremo, esterno, il rapporto obbligatorio, ossia alle situaz. oggettive xche abbiamo detto che il rapporto obbligat. è relazione fra due situaz. oggettive! Il soggetto può essere o determinato o determinabile, x es. il mestiere concepito. Ma non è necessario che il soggetto sia determinato, egli può essere determinato anche in futuro. Quando si parla di determinabilità e di determinatezza è riferito al soggetto. Ma quali sono i criteri x individuare la situaz. economica? Abbiamo già visto il xche, ma vediamo i criteri. Secondo la teoria oggettiva, la prestaz. è patrimoniale quando sono le parti a stabilire, comunque bisogna sempre verificarlo nella pratica quando una prestaz. è patrimoniale. Se le parti hanno stabilito, in base alla propria volontà, che quella prestaz. abbia carattere patrimoniale, ed es. hanno stabilito un corrispettivo e questo è un criterio soggettivo x capire che la prestaz. è suscettibile di valutaz. economiche. Questo porta ad una conseguenza negativa, xche in questo modo si potrebbe attribuire un valore economico ad una prestaz. cioè ad un bene che non ha un valore economico. Le parti ad es. potrebbero stabilire che l'effetto della vita potrebbe avere un corrispettivo. Ciò potrebbe essere negativo. Quindi il criterio x la valutaz. ed es. dovrebbe essere oggettivo, in base alla riconoscibilità sociale. Quindi è il costume sociale, l'ordinamento a stabilire oggettivamente (il periodo storico) se quelle prestaz. è suscettibile di valutaz. economiche. Questo comporta che se anche le parti attribuiscono valore patrimoniale ad una prestaz., ma queste di x se nel contesto sociale non è una prestaz. patrimoniale sicuramente non sarà tale, xche i soggetti, le parti non hanno tale potere. Digrande delle valutaz. del contesto sociale e così avviene che vi siano prestaz. che dipendono dalla volontà del soggetto. Il criterio oggettivo comunque si evole, basta pensare all'evoluz. del concetto di bene, al cambiamento del consumo, delle società.. Ad es. i centri di relax, gli benessere, con una società sempre + flematica, sono prestaz. che hanno acquistato sempre + valore patrimoniale. Quindi parliamo di riconoscibilità sociale, cioè è il costume sociale, il contesto giuridico che riconosce la patrimonialità di una prestaz. Quindi il criterio oggettivo cade di fronte al criterio oggettivo. Passiamo al concetto di OBBLIGAZIONE NATURALE. Ma come si fa a distinguere l'obbligaz. che mettiamo da quelle civile? Se noi effettuamo un obbligaz. naturale, ottieniamo un certo rapporto con determinate conseguenze, discipline. Se qualifichiamo l'obbligaz. come civile attribuiamo altre discipline. Quando abbiamo parlando di diritto e di morale, abbiamo detto che la regola giuridica è sempre coercibile, l'ordinamento prevede delle sanzioni (se violo una norma, saranno applicate delle sanzioni civili), se invece violo una regola morale (che molto spesso non è giuridica) non è applicabile una sanzione (quindi regole non coercitive). Questo di regole, ne molte spesso vi sono regole giuridiche che non prevedono le sanzioni (quindi l'ordinamento non le applica). E' l'ipotesi dell'OBBLIGAZIONE NATURALE. L'art. 2034 (è espressione di un principio morale, ma non è una regola coercibile). Si è in presenza di un obbligaz. naturale nel momento in cui, ci sono tutti quegli accordi obbligatori, dove l'adempimento, il debitore è obbligato non in forza di un dovere giuridico ma in forza di un dovere morale e o sociale. Il creditore non ha in diritto alla prestaz. all'adempimento, ma

può ottenere l'adempimento, non può obbligare il debitore. Questo (6) è obbligato x motivi morali e sociali, ma non ha un diritto all'adempimento, non può neanche agire in giudizio, non ha azione. L'ipotesi di obbligoaz. naturale è il gioco o la scommessa. Chi ad es. ha i xo al gioco ha un dovere morale, sociale di adempire, ma non vi sono strumenti giuridici x ottenere l'adempimento di tale prestaz. x che esse è basata su doveri morali, sociali e non su doveri giuridici. Naturalmente i doveri giuridici sono sempre un prospetto di doveri morali o sociali ma i doveri morali o sociali possono non essere giuridici. La caratteristica dell'obbligoaz. naturale è che se il debitore finge in essere la prestaz. spontaneamente (in quanto è tutto basato sulla spontaneità x che non può essere obbligato), a quel punto non è ammesso la ripetiz. della prestazione, cioè non si può avere la sua restituz., ad es. spontaneamente paga una scommessa, non posso poi chiedere me la restituz.. Se realizza spontaneamente la prestaz. non ho + diritto alla restituzione, quindi non ho + diritto all'azione civile indebito. L'art. 2034: OBBLIGAZIONI NATURALI: Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestaz. sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro x cui la legge non concorde azione non esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

Non è ammessa la ripetiz. l'azione di indebito, quindi il creditore non ha diritto di ottenere la prestaz., non ha azione giudiziaria x ottenere la prestaz., xò se il debitore effettua la prestaz. Il creditore ha diritto di trattenere la prestazione. Il debitore non può chiedere la restituz. in quanto vi è stata spontanea prestazione. Nel caso in cui il debitore è incapace di intendere e di volere è prevista la ripetizione, cosiddetta soluto redenzio. Ad es. l'art. 2340 è un'ipotesi di obbligoaz. naturale: PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO: Non è ammessa la ripetiz. di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. Se avro un debito obbligoaz. civile, e questo si è prescritto non vi è adempimento, e al prescritivo anche l'obbligoaz. civile, non esiste +. Rimane solo un dovere morale e sociale, quindi se il debitore si preservi il proprio debito non ha + un dovere giuridico, ma nonostante questo dopo la scadenza effettua la prestaz. spontaneamente. Questo è paragonabile all'obbligoaz. naturale di obbligoaz. civile è prescritto ma l'obbligo morale e non ha diritto alla ripetizione. Lo stesso accade x il gioco e la scommessa art. 1933: MANCANZA DI AZIONE: Non compare azione x il pagamento di un debito di gioco o scommessa, anche se si tratta di gioco o di scommessa non proibiti. Il volente tuttavia non può ripetere quanto obbl. spontaneamente pagato dopo l'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetiz. è ammessa in ogni caso se il volontario è un incapace. (di intendere o di volere).

Anche l'art. 627 è una ipotesi + complessa di obbligoaz. naturale, prevede la conoscenza di negozio fiduciario. Art. 627: DISPOSIZIONE FIDUCIARIA:
1° comune: Non è ammessa azione in giudizio x accapitare che le disposizi. fatte a favore di X sono dichiarate nel testamento non intendo apparenti e che in realtà riguardano altre X sono, anche se espressioni del testamento possono intendersi a favore presumere che si tratta di X come interposta. (semplicemente si parla di negozio fiduciario quando il P de cuius attribuisce ad una X cosa dei beni, e si evince da alcuni concetti, che quella X sono (fiduciario) dovrebbe essere obbligata a trasferire quel bene ad altro soggetto, il quale non è nominato, è un onere. Immaginate che sto biforcio un onere alla X come apparente questo soggetto (X come apparente) ha un dovere morale non civile xché dal testamento non è emerso gran che. Ha un dovere morale e sociale di effettuare la prestaz. a favore del cuius. Poi si ha un'obbligoaz. naturale, non è un obbligo xché dal testa-

mento non si evince chiaramente e il giudice non riferisce a altro motivo (7) (non si capisce), quindi rimane un'obbligaz. maturata. Infatti la xsona chieduta nel testamento, se ha spontaneamente eseguito le disposiz. fiduciarie trasferendo i beni alla xsona voluta dal testatore, non può agire x la tutezza. Però che sia un incarico. Questo è un'ipotesi un po' complessa di obbligaz. maturate. Non vi è chiarezza, xché se è chiaro che la xsona chiamata è del tutto apparente ed ha questo onere, questo obbligo di trasferire, il problema non si pone, il problema si pone se si evincono delle doppioz. ma non si riconosce a chiave che quella persona apparente in realtà è fittizia, è una xsona interposta. Questi doveri morali e sociali sono dei fatti que stia obbligaz. maturare anche se non vi è un obbligo, è un fatto riferibile x il fatto xché questo valido positivamente i doveri morali e sociali tanto che se c'è l'adempimento prevede la non ripetiz. Si considera come tutti rilevanti, comunque l'ordinamento considera questi fatti spicci, e voluta così dare morale e sociale e cerca di tutelarli senza stabilire un obbligo e le violaz. positive è proprio giustificato dal fatto che l'ordinamento non prevede la restituz., la ripetiz. Poi il fatto dell'adempimento spontaneo prevede una disciplina non coercitiva. Comunque non è indifferente, è un fatto riferibile senza effetti. Diviso fatto riferibile con effetti quando c'è lo spontaneo adempimento da parte del debitore. Quando si è in presenza di un rapporto giuridico molto spesso come si fa a volerlo che si è in presenza di un obbligo maturato o di un debito. Quindi? Parte della dottrina (quelle che è fatti x delle volontà) sostiene che è fondamentale la volontà delle parti, se le parti hanno introdotto nell'accordo dei criteri soggettivi, in base alla propria volontà hanno dato valore giuridico ad un rapporto allo stesso quel rapporto ha giuridica rilevanza, se le parti non attribuiscono valore giuridico a quel rapporto, il rapporto non è giuridico. Secondo tale impostaz. se le parti hanno previsto un contrappunto all'interno del rapporto, han no voluto attribuire rilevanza giuridica a quel rapporto. Ma questa impostaz. non è sufficiente xché vi sono rapporti che pur maneggiando delle volontà delle parti comunque non hanno rilevanza giuridica, non è possibile permettere alle volontà delle parti altrimenti le parti potrebbero sottrarre giuridicità, potrebbero evitare in rapporto alla conseguenza dell'ordinamento in base alla propria volontà. Invece vi sono rapporti che pur maneggiando delle volontà delle parti hanno giuridico rilevanza. In questo è l'ordinamento a stabilirlo. Qui si parla di "conoscibilità giuridica" in quanto appunto che l'ordinamento e vi è un criterio oggettivo. Un comportamento obbligatorio o no riconosciuto. Secondo, è sempre l'ordinamento a stabilire se ha rilevanza giuridica. X concludere bisogna esaminare un altro aspetto, cioè qual è il requisito l'irreperibilità? Abbiamo detto quando adempire spontaneamente non basta. Servono 2 requisiti che in parte obbligano (fatto) e che rappresentano la differenza con l'obbligo. E' il adempimento deve essere spontaneo; se no. Il creditore e debito l'adempimento, dal punto di vista morale ha ragione ma non può obbligare me con violenza fisica, me con violenza morale, me con odio. Se effettuo la prestaz., in ipotesi di dolo (uso è un errore indotto) cioè credo in errore ma x me colpe mio x un ricatto di un 3° o del creditore, se non ho c'è la violenza fisica o morale, non c'è la spontaneità e quindi posso richiedere la restituz. Non è ammessa la ripetizione speciale io ho effettuato la prestaz. x errore, non posso dire ero debitore ed uno scimmessere di ciò e spontaneamente effettuo la prestaz. xò x errore, non posso dire l'ho fatto x errore quindi restituiscimi i soli, la prestaz. È irreperibile xché la prestaz. è stata effettuata spontaneamente. La prestaz. non è spontanea quando vi è dolo, violenza fisica o morale.

Altra aspetto xché si recifzi l'irreperibilità, dell'impossibilità delle restituz. e la capacità del debitore. È sufficiente e necessaria la capacità di intendere e di volere, non è necessaria la capacità di agire.

Se il soggetto dimostra che nel corso di un atto l'atto imponente fu (8) spontaneo, ma in una situaz. di incapacità di intendere e di volere può intendere l'annullamento, si applica l'art. 428: INCAPACITÀ NATURALE x l'atto unilaterale e posso chiedere la restituz.

Un aspetto importante degli obblighi morali, poiché l'atto della propria azion. non è un atto dovuto giuridicamente ma solo moralmente e moralmente, può essere chiesto l'annullamento dell'atto x incapacità. Se l'obbligo è civile e non morale la situaz. cambia, perché nello è dovuto e se il sogg. è incapace (ma è un atto negoziale) ma comunque stesso in presenza di un obbligo civile non può chiedere l'annullamento da l'atto perché quello non è un atto negoziale, è un atto dovuto. Quindi nell'obbligo morale, proprio perché l'atto è negoziale posso chiedere l'annullamento dell'atto x incapacità. Nell'obbligo civile poiché l'atto del debito è dovuto, se il soggetto è incapace di intendere e di volere e ha effettuato le prestaz., non può chiedere l'annullamento.

Un ultimo aspetto da esaminare, è qui l'art. 1181 è molto chiaro.

Art. 1181: PAGAMENTO ESEGUITO DA UN INCAPACE: Il debitore che ha eseguito le prestaz. dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. Se il pagamento è eseguito da un incapace per di intendere e di volere, in un'obbligazione morale, può chiedere la restituz. Se il pagamento è eseguito da un incapace, in un'obbligazione civile egli non può impugnare il pagamento a causa della sua incapacità, perché atto dovuto del solvente. Altro aspetto fondamentale: non confondere gli atti di liberalità, come ad es. la donazione con l'obbligo morale. Nella pratica vi è una differenza netta. Quando effettua la donazione non sono atti passati e messi in obbligo, e si parla di atti di liberalità. Invece l'obbligazione morale si effettua con ANTIUS SOLVENDI, nella donazione abbiamo un ANTIUS DONANDI. Nell'obbligo morale vi è un dovere morale e sociale riconosciuto e giuridicamente rilevante è la fase anteriore dell'attuazione, comunque può essere un mezzo finalizzato, un gioco o una recommedazione ecc, comunque il dovere morale e sociale è riconosciuto ed eventualmente tutti i consensati lo possono dimostrare, ma non c'è l'obbligo. Negli atti di liberalità c'è l'animus malandi, volendo c'è anche il dovere morale ma non emerge dall'esterno rimane dall'interno, è rimesso al soggetto. Non è atto dovuto né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista morale e sociale. Gli atti di obbligo morale non sono doveri giuridici come invece moralmente e l'obbligo morale e sociale è riconosciuto dalla società, non rimane nel proprio intimo. Ad es. nel mezzo di un accordo emerge il fatto che l'apparenza destinatario dovrebbe trasferire ad altri il bene, ma non è chiaro. L'esistenza del dovere morale è riconosciuta a livello sociale e dal punto di vista giuridico mentre negli atti di liberalità il dovere morale non c'è, ma pur se ci fosse è rimesso al soggetto, non emerge dall'esterno. Molto spesso quindi si confonde la donazione con l'obbligo morale. Il dovere morale non è soltanto dall'ordinamento, è un elemento intimo che non rientra x l'ordinamento e rilevante. Ricordatevi che nel fine di disciplina, ma nei problemi che si pongono volta x volta si tende a preferire le valutaz. oggettive e meno valutaz. soggettive, se x questo motivo se in rapporto giuridico morale, ma x obbligo se una prestaz. è patrimoniale o meno ecc. non è mai rimesso alla volontà delle parti xché sforzamenti non vi darebbe la certezza del diritto e la volontà delle parti potrebbe non rispettare la posizione dell'ordinamento.